

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4721 di Giovedì 18 giugno 2020

Uno strumento europeo per valutare il rischio biologico COVID-19

OiRA COVID-19: è possibile valutare il rischio biologico Covid-19 nei luoghi di lavoro non sanitari con uno strumento dell'Agenzia Europea della Sicurezza sul Lavoro. A cura dell'avvocato Rolando Dubini.

L'**Agenzia Europea della Sicurezza sul Lavoro** (Eu-OSHA) ha messo a disposizione di tutte le aziende e gli enti un prezioso strumento supporta la **valutazione del rischio** sul luogo di lavoro COVID-19: **OiRA Covid-19**.

Mentre le restrizioni COVID-19 nei vari paesi europei subiscono un discreto allentamento, molte aziende e organizzazioni stanno pianificando come tornare in sicurezza sul posto di lavoro, o come gestirla al meglio.

Nell'ambito della **Piattaforma interattiva online di valutazione dei rischi** dell'EU-OSHA - **OiRA** - è stato ora sviluppato un utile strumento su misura per supportare questo processo.

Tale strumento interattivo può aiutare a identificare, valutare e gestire i rischi rappresentati dall' agente biologico Covid-19 per poter garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Lo strumento permette di fare fronte a tutta una serie di situazioni tipiche, incluso cosa fare se un lavoratore ha sintomi COVID-19, come garantire l'allontanamento fisico sul posto di lavoro e la gestione oculata dei fornitori di servizi esterni.

Lo strumento **OiRA COVID-19** è disponibile per i partner OiRA nazionali per l'adattamento alle loro normative e situazioni nazionali. Alcuni settori di attività dovranno integrare queste raccomandazioni OiRA con requisiti più personalizzati.

È possibile provare lo strumento di valutazione del rischio OiRA COVID-19.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVS055] ?#>

Proprio come nelle normali condizioni di lavoro, l'identificazione e la valutazione dei rischi, sia fisici che psicosociali, negli ambienti di lavoro costituiscono il **punto di partenza per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL)** nell'ambito delle misure COVID-19.

I datori di lavoro sono tenuti a rivedere le proprie valutazioni dei rischi in caso di modifiche ai processi di lavoro in considerazione tutti i rischi, inclusi quelli sanitari di ogni tipo che si manifestano durante il lavoro, compresi quelli che incidono sulla salute mentale (Direttiva 89/391 / CEE - Direttiva quadro sulla SSL, D.Lgs.n. 81/2008 artt. 2 comma 1 lettere o, q, r, s, 17, 28, 29, 266, 267 268, 271, allegato XLIV, Direttiva 2000/54/CE, Direttiva 2020/739).

Questo strumento OiRA è basato su direttive vincolanti dell'UE, ma anche su linee guida non vincolanti finalizzate a fornire in supporto ai datori di lavoro e ai lavoratori al fine di garantire a tutti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che peraltro ha subito significative trasformazioni in seguito all'emergenza da pandemia di COVID-19.

Lo strumento fornisce necessariamente **consigli generici**, poiché le situazioni differiscono da nazione a nazione, da area ad area, da azienda ad azienda.

Pertanto, è fondamentale utilizzare, come input per la valutazione, tutte le informazioni, aggiornate, fornite dalle autorità pubbliche sulla presenza e modalità di contenimento del COVID-19 nella propria nazione, nella propria area, nella propria azienda.

Occorre notare che le informazioni fornite con questo strumento **non coprono l'ambiente di lavoro sanitario**, per il quale sono disponibili consigli specifici (ad es. dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive EU CDC e l'Organizzazione mondiale della sanità, WHO, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità ISS).

Inoltre, questo strumento non copre esplicitamente tutti gli aspetti relativi ad attività con frequente contatto con il cliente o col cliente sul luogo di lavoro (ad esempio nel settore alberghiero e della ristorazione, nel settore dei servizi alla persona come parrucchieri e saloni di bellezza).

In tal senso si ricorda che nel DPCM 11.6.2020 all'Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale - è previsto che: "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: q) Sono altresì esclusi dalla sospensione ... i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al « Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

Tale **documento Inail** fornisce un prezioso metodo di valutazione del rischio biologico da Covid-19, utilizzato anche dal Consiglio di Stato.

Infine il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 all'Allegato 9 recante " Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 11 giugno 2020", al paragrafo iniziale SCOPO E PRINCIPI GENERALI ha chiarito in modo chiaro e definitivo che "il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

costituisce la cornice naturale per supportare la **gestione integrata del rischio** connesso all'attuale pandemia'.

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

N.B.: Con riferimento ad un [precedente articolo](#) di PuntoSicuro sullo strumento europeo, rimandiamo, per avere ulteriori informazioni e risorse sul tema, alla [pagina web del sito Eu-Osha dedicata all'emergenza COVID-19](#).

Scarica la normativa di riferimento:

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)

[DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it